

- SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il D. Lgs. 626/94 impone al **DATORE DI LAVORO** di:

- **VALUTARE TUTTI I RISCHI** per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- **TENERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SEMPRE AGGIORNATA** in relazione sia al contesto aziendale, che a quello normativo.

Vi invitiamo quindi a controllare che la **documentazione** prodotta per adempiere agli obblighi di legge in materia sia **in linea con tutte le disposizioni previste** e tenga conto, in particolar modo, di quelle recentemente introdotte da:

- **D. Lgs. 187/2005** - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione a **vibrazioni meccaniche** (trasmesse al corpo intero e/o al sistema mano-braccio) durante il lavoro;
- **D. Lgs. 195/2006** - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione a **rumore** durante il lavoro.

I decreti obbligano il datore di lavoro a determinare, nell'ambito della valutazione dei rischi, rispettivamente i livelli di **VIBRAZIONI MECCANICHE** e **RUMORE** a cui i lavoratori sono esposti, ricorrendo - se del caso - anche alle misurazioni strumentali.

Sulla G. U. del 11/01/2008 è stato altresì pubblicato il D. Lgs. 257/2007 in recepimento della Dir. CE relativa all'**esposizione** dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici.

Il **decreto - in vigore dal 30 aprile 2008** - modifica il D. Lgs. 626/94 aggiungendo il Titolo V-ter che definisce i **valori limite di esposizione e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti da ESPOSIZIONE a CAMPI ELETTROMAGNETICI** (da 0 Hz a 300 GHz).

SI TENGA PRESENTE CHE

Fatti salvi i 90 giorni di tempo concessi per redigere il documento di valutazione dei rischi, **TUTTI GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA** (D. Lgs. 626/94 e normativa correlata) **DEVONO ESSERE ESPERITI NEL MOMENTO STESSO IN CUI IL TITOLARE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI LAVORATORI** (ad es.: all'atto dell'assunzione, della costituzione di una società, dell'inquadramento di un collaboratore familiare, etc...).

Nel caso si tratti di:

- **lavoratori che non abbiano ancora compiuto 18 anni** (MINORI);
- **lavoratori assunti a tempo determinato**;

GLI ADEMPIMENTI - in aggiunta ad ulteriori interventi - **DEVONO ESSERE PREDISPOSTI PREVENTIVAMENTE** (si precisa che - qualora un'azienda già in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza intenda **ASSUMERE LAVORATORI CHE NON ABBIANO ANCORA COMPIUTO 18 ANNI - SI RENDE COMUNQUE NECESSARIO AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI** con particolare riferimento agli aspetti inerenti l'impiego al lavoro di minori).

Infine, se trattasi di **LAVORATRICI DI SESSO FEMMINILE IN ETÀ FECONDA**, il datore di lavoro - nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi - è tenuto a **valutare i rischi per la sicurezza e la salute di queste ultime** (in particolare per quanto concerne i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C al D. Lgs. 151/2001), **individuando le misure specifiche di prevenzione e protezione da adottare**.

Essendo tali **azioni di tipo preventivo** - intese cioè a prevenire l'esposizione a qualsiasi rischio pregiudizievole non solo per la salute delle lavoratrici, ma anche per quella dell'eventuale nascituro - esse vanno **intraprese a prescindere dall'effettivo stato di gravidanza, puerperio e/o periodo di allattamento** e devono essere riportate nel contesto della valutazione dei rischi.




Anno XVII n° 4
Poste Italiane S.p.A.
spedizione in abbonamento postale-D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2,
Direzione Commerciale Business Savona
Autorizzazione Tribunale
di SV n° 401 del 17/12/1991
Mese: Marzo 2008
Direttore: Carlo Decia
Direttore Responsabile:
Mario Lorenzo Paggi
Comitato di Redazione:
S. Berruti, S. Ivaldi
STAMPATO IN PROPRIO



Centro Assistenza
CNA Liguria

- 30 Aprile 2008 -

PRINCIPALI SCADENZE IN MATERIA AMBIENTALE



Regione
Liguria

- **denuncia rifiuti (MUD)**
- **comunicazione al Comune relativa al consumo di prodotti vernicianti**
- **comunicazione al Comune per pulitintolavanderie a secco**
- **corresponsione diritto annuale iscrizione Albo Gestori Ambientali**
- **corresponsione diritto annuale iscrizione registro Provincia per attività recupero rifiuti gestite in forma semplificata**

Denuncia rifiuti (MUD)

Anche quest'anno, il **termine** ultimo per **presentare** alla Camera di Commercio competente per territorio la **dichiarazione dei rifiuti** prodotti, smaltiti, trasportati ovvero gestiti durante l'anno **2007** è posto al **30 Aprile**.

Sono **esentati** dalla presentazione del M.U.D.:

- le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti**;
- le **imprese** che **raccolgono** e **trasportano i propri rifiuti non pericolosi** iscritte all'Albo Gestori Ambientali con procedura super-semplificata ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. n° 152/06 (**limitatamente alla fase del trasporto**);
- gli **imprenditori agricoli** di cui all'art. 2135 del codice civile con un **volume di affari annuo non superiore a 8.000 €**.

L'**obbligo** rimane **in vigore per**:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta** e **trasporto** di rifiuti;
- i **commercianti** e gli **intermediari** di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di **recupero** e di **smaltimento** rifiuti;
- le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti che hanno più di 10 dipendenti**;
- i **consorzi** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano **operazioni di raccolta e trasporto di 30 kg o 30 lt al giorno dei propri rifiuti pericolosi** (a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti) iscritti all'Albo Gestori Ambientali con procedura super-semplificata ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. n° 152/06 (**anche relativamente alla fase del trasporto**).

Se i **produttori di rifiuti pericolosi conferiscono, previa convenzione, i medesimi al servizio pubblico di raccolta**, la comunicazione al catasto (cioè il M.U.D.) è **effettuata dal gestore del servizio** stesso **limitatamente alla quantità conferita**.

Consumo prodotti vernicianti: comunicazione al Comune

Entro il **30 aprile**, le imprese dotate di **impianti di verniciatura** devono **comunicare al Comune** ove hanno sede le **informazioni** richieste **in merito a**:

- **materie prime consumate** (vernici e solvente organico, diluenti per vernici, diluenti per lavaggio attrezzi, stucchi a spatola, stucchi a spruzzo, catalizzatori, basi opache all'acqua, etc...);
- **funzionamento cabina** di verniciatura (numero ore al contaore);
- **sostituzione filtri per polveri** (data sostituzione, numero ore al contaore);
- **sostituzione filtri carbone attivo** (data cambio, peso in Kg, numero ore contaore).

Pulitintolavanderie a secco: comunicazione al Comune

Entro il **30 aprile**, i gestori di **attività a ciclo chiuso di pulizia a secco** di tessuti e di pellame (escluse le pellicce) e le **pulitintolavanderie a ciclo chiuso** devono **trasmettere al Comune** ove l'impresa ha sede la "**comunicazione annuale di attività**" con allegato il "**piano annuale di attività**".

Diritto annuale iscrizione Albo Gestori Ambientali

I soggetti regolarmente **iscritti all'Albo Gestori Ambientali** (ivi compresi i **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ovvero pericolosi in quantità non superiori a 30 kg o 30 lt al giorno** - a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti - iscritti con procedura super-semplificata ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D. Lgs. n° 152/06) devono **versare** alla Sezione Regionale competente per territorio ("Albo Gestori Ambientali" - Sezione Regionale Ligure - p.zza De Ferrari n° 2 - 16121 Genova) il **diritto annuale di iscrizione** il cui importo varia a seconda della categoria e classe di appartenenza.

Tale **versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile** e l'**attestazione deve essere trasmessa in originale all'Albo** stesso (anche via posta).

Gestione rifiuti: diritto annuale iscrizione registro Provincia

Le **imprese** che effettuano attività di **recupero di rifiuti in forma semplificata** regolarmente **iscritte nel registro della Provincia** devono **versare alla Provincia** competente per territorio il **diritto annuale di iscrizione** il cui importo varia a seconda del volume di rifiuti trattato.

Visto il passaggio di competenze in materia introdotto dal D. Lgs. n° 4/2008 (Correttivo del Testo Unico in materia ambientale), si rimane in attesa di chiarimenti in merito alle modalità per effettuare il versamento e l'importo dello stesso.

VIDIMAZIONE REGISTRI RIFIUTI

È stato definitivamente chiarito che i registri di carico e scarico rifiuti in uso alla data di entrata in vigore (13/02/2008) del D. Lgs. n° 4/2008 (Correttivo del Testo Unico in materia ambientale) e già vidimati dall'Agenzia delle Entrate sono da considerarsi validi e possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.

I REGISTRI NON VIDIMATI IN USO AL 13/02/2008, INVECE, NON POSSONO PIÙ ESSERE UTILIZZATI

(per procedere alla vidimazione dei registri ed avere ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito, si prega di contattare il Centro Assistenza C.N.A. Savona al n° 019/829708-Int. 3. Chiedere di **Luana o Chiara**)

A chi rivolgersi

Chiara Decia - Centro Assistenza CNA Savona - e-mail: chiara.decia@cnasavona.it

Luana Pongiglione - Centro Assistenza CNA Savona - e-mail: luana.pongiglione@cnasavona.it

Tel.: 019/829708-Int. 3

- SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

- Adempimenti introdotti dalla L. 123/2007 -

In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il DATORE DI LAVORO deve:

- **verificare**, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'**idoneità tecnico-professionale di tali soggetti** in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- **fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate** in relazione alla propria attività.

Dal canto loro, i **DATORI DI LAVORO**:

- **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **informandosi reciprocamente** anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera.

IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui sopra, ELABORANDO UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE INDICHI LE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera).

L'imprenditore **committente risponde in solido con l'appaltatore**, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, **per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.**

Nei **contratti** di somministrazione, appalto e subappalto devono essere specificamente **indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro.**

Considerate le **sanzioni** previste (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2582 Euro **per la mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze**), invitiamo le imprese interessate a **contattare** al più presto l'**ufficio Ambiente e Sicurezza del Centro Assistenza CNA Savona** (Chiara o Luana - tel.: 019/829708-Int.3).

**RICORDIAMO CHE I CONSULENTI CNA ESPERTI IN MATERIA SONO DISPONIBILI
- OLTRE CHE NEGLI UFFICI DI SAVONA -
IN CIASCUNA DELLE SEDI SPARSE SUL TERRITORIO.**

Le **permanenze** sono organizzate come di seguito descritto:

Savona	Via Paleocapa, 22/7 Tel.: 019/82.97.08	da LUNEDÌ a VENERDÌ	dalle 8,30 alle 13,00 dalle 14,00 alle 18,00
Albenga	Largo Paganini, 1 Tel.: 0182/53.44.2	GIOVEDÌ	dalle 15,00 alle 17,30
Finale Ligure	Via Arnaldi, 3 Tel.: 019/68.98.083	MERCOLEDÌ	dalle 15,00 alle 17,30
Cairo M.tte	C.so Italia, 42 Tel.: 019/50.48.25	MARTEDÌ	dalle 15,00 alle 17,00